CAMERA DEI DEPUTATI N. **2969-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 26 maggio 1997

(Relatore: **MASELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

—

Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari

Presentato il 15 gennaio 1997

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge, originariamente costituito da un solo articolo, estende alla Presidenza della Repubblica l'eccezione alla disciplina generale sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1404) già fatta per gli archivi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con la legge 3 febbraio 1971, n. 147.

Dal punto di vista formale la Commissione ha ritenuto di inserire un secondo articolo al disegno di legge per modificare il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, in modo da estenderlo a comprendere anche l'archivio della Presidenza della Repubblica ed eventualmente altri archivi di organi costituzionali.

Dal punto di vista sostanziale si può affermare che si tratta di una legge utile perché risponde ad una esigenza molto sentita dalle scienze giuridiche ed in genere storiche. È infatti opportuno che i documenti vengano conservati nell'ambiente dove sono prodotti. Vi è un indubbio rapporto tra il luogo e i documenti, a meno che non si tratti di stabili nati per conservare un particolare tipo di documenti. Mi riferisco ad esempio all'Archivio general de Limancas, costituito nel Cinquecento per conservare i documenti riguardanti gli atti del governo dei re spagnoli in Europa, ben noto agli storici italiani. D'altra parte l'esperienza degli archivi parlamentari consiglia l'estensione oggi proposta e che grazie alla proposta della Commissione di un cambiamento di titolo può fornire una risposta ad eventuali esigenze di altri organi costituzionali.

Sul testo è, infine, stato espresso parere favorevole da parte della V Commissione bilancio e della VII Commissione cultura.

MASELLI, *relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:	*Identico.*
« ART. 1-*bis*. – *1*. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.	
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica ».	
	ART. 2.
	1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: « Archivi storici di organi costituzionali ».